



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 30 Marzo 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 32235/2010 DELIBERAZIONE N. 130

COMUNE DI CESENATICO.

**VARIANTE AL PRG RELATIVA AL PROGETTO UNITARIO N. 66, ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 6 AGOSTO 2009.**

**ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE
REGIONALE 47/1978. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 (EX ART. 13 DELLA
L. 64/74). DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI
DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) relativa al progetto unitario n. 66, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 agosto 2009 ai sensi dell'art. 15 della LR 47/1978 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 22.10.2009, acquisita agli atti con prot. prov. n. 101527/09;

Visto lo specifico elaborato con valore di rapporto preliminare ambientale di cui all'art. 12 del D.Lgs 4/08 per la Variante in oggetto trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 2.11.2009, acquisita agli atti con prot. prov. n. 104070/09;

Viste la richiesta di integrazioni formulata dall'Ente scrivente e trasmessa al Comune in data 11.11.2009 (prot. prov. n. 106583/09);

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 8.02.2010 (prot. prov. n. 11079/10) e in data 15.02.2010 (prot. prov. n. 13274/10);

Atteso che:

- il Comune di Cesenatico è dotato di PRG approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 50948/705 del 19.12.2000;
- con atto CC n. 40 del 30.05.2005 il Comune di Cesenatico ha adottato una variante al PRG riferita alla "zona A e alla riqualificazione delle quinte del porto Canale", ai sensi dell'art. 15 della LR 47/78 e s.m. e i.;
- in virtù di apposito amministrativo, ai sensi dell'art. 21 della LR 20/00 la Variante integrativa al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009 assume valore di Piano Strutturale Comunale (PSC) per il Comune di Cesenatico;
- l'art. 41 della LR 20/00, consente ai Comuni, nelle more dell'approvazione del PSC, del Piano operativo comunale (POC) e del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), di adottare ed apprivare le Varianti al PRG di cui al comma 4 e 7 dell'art. 15 della LR 47/78 secondo le disposizioni previste dalla legislazione previgente;

Visti i contenuti della Variante:

- viene previsto il cambio d'uso di due aree urbane site nel capoluogo e attualmente destinate ad attività direzionali, associazioni e banche verso le funzioni residenziali, mediante l'inserimento in nuovo Piano Unitario denominato PU 66 che contempla l'incremento dell'indice edificatorio.
Tale proposta è accompagnata da un apposito accordo convenzionato in base al quale l'Amministrazione Comunale entra in possesso di un'area destinata a verde pubblico, anch'essa considerata dal medesimo piano unitario, situata all'interno del centro Storico e per la quale l'operatore privato si impegna a realizzare le opere di arredo stabilite e computate;
- il nuovo PU 66 viene disciplinato all'art. 168 bis delle NTA e per le due aree ove è previsto il cambio d'uso stabilisce, dal punto di vista delle quantità edificatorie, i seguenti parametri urbanistici:

Area in viale Carducci, angolo via Roma

Residenziale (ad	Sc	768 mq
------------------	----	--------

esclusione dei parcheggi privati pertinenziali)			
Terziario, banca e commerciale	St		240 mq
Superficie a parcheggi privati (residenziale-terziario-commerciale)	Snr		310 mq
Numero piani			4
Altezza delle fronti			13,50 m

Area via Anita Garibaldi

Residenziale	Sc		660 mq
Attività direzionali	St		215 mq
Numero piani			3
Altezza delle fronti			9 m

E' ammessa, inoltre, la monetizzazione degli standards destinati a parcheggi pubblici.

Nel complesso gli elaborati di PRG interessati da variazioni risultano:

- tavola n. 8 "Zonizzazione del territorio comunale" in scala 1:2.000, fogli n. 3 e n. 6 (Allegato B);
- tavola n. A 4 "Individuazione dei Servizi Pubblici esistenti";
- tavola C 2a "Piano Operativo della Conservazione della zona A – Centro Storico";
- articolo di NTA n. 168 bis (Allegato D);
- relazioni geologiche relativa alle diverse aree;

La documentazione tecnica di Variante trasmessa contiene, inoltre:

- relazione illustrativa (Allegato A);
- accordo convenzionale (Allegato G);
- planimetrie catastali;
- inquadramento cartografico;
- documentazione fotografica;
- planimetria "Parco – stato attuale";
- planimetria "Parco – stato di progetto";
- computo metrico estimativo;
- rapporto preliminare D.Lgs 4/08.

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al PRG la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95, alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74) il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale;

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - approfondimenti paesistici in attuazione dell'art. 7 del PTPR, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15682/43 del 28.04.1999 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1595 del 31.07.2001;
- Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1705/1999 del 21.09.1999;
- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10270/15 del 09.02.2006;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - in attuazione della Legge Regionale n. 20/2000 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009.

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - o l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - o la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - o la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della LR 47/78;
 - o l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della LR 47/78;
 - o il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Ravvisato che per quanto riguarda il tessuto storico non si apportano modifiche alla disciplina particolareggiata.

CONSIDERATO

- A. Legge 02.02.1974, n. 64 art. 13, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08.**

I due lotti, per i quali è prevista la demolizione dell'esistente e la realizzazione di nuove strutture, sono ubicati a valle della Strada Statale Adriatica, ad una distanza di 300 - 500 metri dall'attuale linea di costa.

In tali zone, i sedimenti pleistocenici continentali fini argilloso – limosi, sono ricoperti dai sedimenti marini olocenici, sabbiosi. Lo spessore dei sedimenti sabbiosi è di circa 7 metri in Via A. Garibaldi e di 9 metri in Via Cavour.

Le indagini geologiche preliminari non hanno rilevato particolari problematiche di tipo idrogeologico, ma viene evidenziata la possibilità di cedimenti nell'ordine di 5-6 cm. per il lotto di via A. Garibaldi. Le analisi effettuate sulle prove geotecniche realizzate, hanno escluso il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma. Sarà cura del progettista, in fase esecutiva, valutare l'opportunità di effettuare ulteriori verifiche alla liquefazione.

Le aree non sono perimetrate dal punto di vista del rischio idrogeologico nelle Tavole dell'Autorità di bacino e inoltre, trattandosi di interventi di ristrutturazione in aree già urbanizzate, non sono previste opere relative all'invarianza idraulica.

Sulla base delle analisi contenute nelle relazioni geologiche, a firma del Dr. Alessandro Bondi, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- **in fase esecutiva dovrà essere attentamente valutato il massimo carico ammissibile da applicare al suolo di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti; il progettista dovrà altresì valutare l'opportunità di effettuare ulteriori verifiche del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione.**

B. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/78.

Esaminata la documentazione trasmessa, si ritiene di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/78.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 62 del 6 agosto 2009 secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;
- è stata trasmessa, con atto acquisito al prot. prov. n. 11079 del 09.02.2009, l'attestazione dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;

Verificata la completezza degli atti:

- la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;
- la documentazione presentata contiene il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, che si è espressa sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/82, con parere favorevole contenente osservazioni (prot. NIP – (E) n. 69/2009 del 24.11.2009), di seguito riportate:

“in considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la riduzione dell'alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli, si suggerisce che, in fase di realizzazione del parco, i posti auto e le pavimentazioni abbiano fondo permeabile”.

C. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.Lgs n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l'art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.Lgs 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la LR 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in data 22 luglio 2009 è entrata in vigore la LR 7 luglio 2008, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" che apporta anche modifiche all'art. 5 della LR 20/00. Quest'ultimo articolo tratta l'integrazione delle valutazioni ambientali nelle procedure urbanistiche;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della LR 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.Lgs 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della già citata LR 13 giugno 2008, n. 9, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Richiamati, per i soli aspetti attinenti al procedimento in oggetto, i contenuti della Variante sinteticamente illustrati nella precedente sezione introduttiva;

Ritenuto che:

- le nuove destinazioni d'uso risultano compatibili con il contesto in cui si vanno a collocare, caratterizzato da un tessuto edificato;
- le superfici complessivamente gestite dalla variante presentano una contenuta entità, così che la modifica del carico urbanistico ad esse correlato non risulta significativa;

Atteso che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto Decreto Legislativo, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPA sezione di Forlì-Cesena dipartimento di Cesena;
 - AUSL di Cesena;
- a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità" relativo alla variante in oggetto, in data 5.11.2009 con prot. prov. n. 105080/09;

Constatato che risulta pervenuto il parere in questione, così formulato:

ARPA sezione di Forlì-Cesena e AUSL dipartimento di Cesena (prot. Prov. n. 109565 del 23.11.2009):

"Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152, modificato dal D.Lgs 16.1.2008 n. 4, considerato il Protocollo di intesa tra Azienda USL di Cesena e Arpa Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici del 7.7.2008, questa Agenzia invia le sotto riportate considerazioni che hanno validità per gli Enti di Prevenzione Arpa e Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Az. USL di Cesena. In merito all'oggetto, esaminati gli elaborati presentati, non si ritiene che la variante proposta debba essere sottoposta a VAS";

Visto lo specifico elaborato "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità" trasmesso dal Comune, in cui la verifica degli effetti è svolta con riferimento ai criteri di cui all'Allegato I del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e con il quale si ritiene che la Variante in oggetto non determini alcun impatto problematico sulle componenti ambientali così che si possa considerare il piano compatibile, proponendone pertanto la non assoggettabilità a procedura di VAS;

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nell'elaborato suddetto;

Richiamate, per ciò che attiene agli aspetti geologici e alla sicurezza dal punto vista sismico delle previsioni introdotte, le prescrizioni formulate nella sezione A. Legge 02.02.1974, n. 64 art. 13, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08.

Dato atto, infine, che:

- il Comune ha trasmesso le osservazioni pervenute in fase di pubblicazione della Variante in oggetto;
- visti i contenuti di tali note, posto che la competenza sulla decisione in merito alle osservazioni pervenute è posta in capo al Comune, si osserva:

osservazione prot. com. 31264 del 26.10.2009

l'istante contesta il fatto che l'incremento edificatorio previsto comporta il superamento dei limiti di densità imposti dal D.M. n. 1444 del 02.04.1968 "Limiti derogabili ai Piani Regolatori e ai Piani Particolareggiati o alle loro Varianti". Allega, a supporto di tale tesi, un computo dimostrativo e ipotizza una diversa soluzione progettuale che consenta il rispetto di tali limiti e della visuale libera.

osservazione prot. com. 34055 del 23.11.2009

la proprietà degli immobili oggetto dell'accordo e della presente proposta di Variante, a seguito di nuova valutazione delle esigenze legate all'attività dell'agenzia bancaria esistente, richiede un incremento della superficie St pari a 80 mq da destinare a tali usi, mantenendo inalterata la consistenza dell'immobile prevista dal progetto adottato. Si propone, in relazione a ciò, la modifica dell'art. 168 bis delle NTA.

Stante che le tematiche sollevate non presentano diretta attinenza al procedimento di valutazione ambientale in oggetto, si ritiene che la questione sollevata dall'osservazione prot. com. 31264/09 possa trovare una chiara ed univoca soluzione alla luce dell'opportuna verifica dei parametri urbanistici da parte degli uffici comunali competenti, tesa ad assicurare il rispetto dei limiti fissati dal D.M. n.

1444/68.

Per ciò che attiene alla richiesta di modifica descritta dall'osservazione prot. com. 34055/09 non si ravvisano criticità dal punto di vista degli impatti ambientali nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda procedere, in sede di approvazione, all'accoglimento dell'istanza.

Ritenuto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in quanto le proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00;

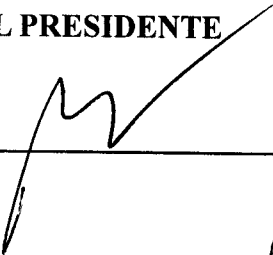
a voti unanimi

DELIBERA

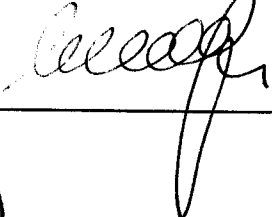
1. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 19/08, con la seguente prescrizione:
 - in fase esecutiva dovrà essere attentamente valutato il massimo carico ammissibile da applicare al suolo di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti; il progettista dovrà altresì valutare l'opportunità di effettuare ulteriori verifiche del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione.
2. di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/78;
3. di escludere, richiamando le prescrizioni formulate al precedente punto 1), la presente Variante dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

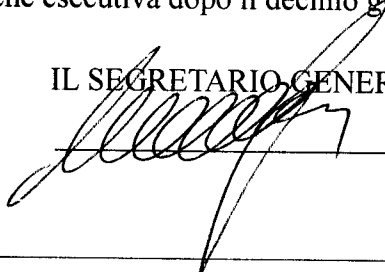




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 12 APR. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

